

COMUNE DI CERESARA

PROVINCIA DI MANTOVA

Codice Ente: 10837	Deliberazione N. 11
Prot. n	

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria di 2ª convocazione seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI.

L'anno2014, addì TRENTA del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella sala riservata per le riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto del Comune di Ceresara vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello, risultano:

Cognome Nome		Presenti	Assenti
1. MARSILETTI Laura	Sindaco	X	
2. MARANI GIANLUCA	Consigliere	X	
3. BURATO ENRICO	Consigliere	X	
4 .ALLODI DANTE	Consigliere	X	
5. CREMA GRAZIANO	Consigliere	X	
6. FAZZI ANDREA	Consigliere	X	
7. RUFFONI Barbara	Consigliere	X	
	Totali	7	0

Partecipa alla seduta il Sig. SCIBILIA GRAZIELLA Segretario del Comune.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Sig.ra MARSILETTI Laura nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE	

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **04/07/2014** ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

(art. 124, D.Lgs. n° 267/2000)

N Reg. Publ. Albo Pretorio

Addì 04/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE Fto SCIBILIA GRAZIELLA Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con l'articolo 1, commi da 639 a 731, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- a) uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- b) l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

PRESO ATTO delle modifiche ed abrogazioni all'art. 1 della Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 disposte dagli artt. 1 e 2 del D.L. n° 16 del 6 marzo 2014, convertito nella Legge n. 68 del 02 maggio 2014;

DATO ATTO che:

- a) la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
 - > IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (diverse dalle categorie catastali A1, A8 e A9);
 - > TASI (tributo servizi indivisibili): componente a carico sia del possessore sia del detentore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.
- b) mentre per la parte rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il Comune di Ceresara in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il:
 - > CORRISPETTIVO per i Rifiuti: componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 704, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

DATO ATTO che in virtù delle predette disposizioni, con termine al 31/12/2013, ha cessato di avere applicazione il Tributo Comunale per i rifiuti e servizi (TARES) ferme restando tutte le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che:

• con deliberazione consiliare nr.08 del 30-06-2014 è stato approvato un apposito regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale:Imposta Municipale Propria – IMU e tributo sui servizi indivisibili - TASI - .

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 668, Legge n° 147 del 27 dicembre 2013, è applicabile anche al Corrispettivo per i Rifiuti;

VISTI i commi 1 e 2 dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, i quali stabiliscono che: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....";

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2014 è stato differito al 31 luglio 2014 (D.L. 16/2014- convertito nella Legge 68 del 2 maggio 2014).

VISTO in particolare l'art. 1, comma 682 lettera a), della L. n° 147/2013, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del prelievo, concernente tra l'altro: i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta nonché i termini di del versamento del corrispettivo;

VISTO l'art. 1, comma 668, della L. n° 147/2013 che recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del D. Lgs. n° 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI."

DATO ATTO che nel territorio comunale è attiva la modalità di raccolta domiciliare dei rifiuti con un sistema di misurazione aggregata delle diverse frazioni di rifiuti separate, e un sistema puntale di misurazione della frazione secca residua;

VALUTATA l'idoneità del sistema che, integrato con rilevazioni a campione per la determinazione dei coefficienti di produttività specifica, permetterà di attribuire ad ogni singola utenza il costo della quota variabile della tariffa rapportandolo alle quantità di residuo secco effettivamente misurato:

DATO ATTO che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della L. n° 147/2013, viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe, mantenendo, nella sostanza, l'impianto di calcolo stabilito;

DATO ATTO, altresì, della opportunità concessa dalla nuova normativa, con riferimento ai commi precedentemente citati, con il Regolamento per il Corrispettivo di procedere, con ampie motivazioni, ad una rideterminazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui al D.P.R. 158/99, al fine di meglio rappresentare la reale situazione socio-economica locale, molto diversa dalla situazione presente alla fine degli anni '90 e rappresentata nel DPR 158/99, e della necessità di dare corso ad una applicazione più equa disponendo della possibilità di determinare i coefficienti di produzione dei rifiuti all'interno di un range più ampio;

RILEVATO che nel Regolamento viene prevista la possibilità, da parte del Consiglio Comunale, nella delibera di approvazione delle Tariffe, di istituire ulteriori esenzioni/riduzioni ai sensi l'art. 1, comma 660, della L. n° 147/2013 il cui costo dovrà essere iscritto in bilancio, entro il limite del 7% del valore del Piano Finanziario, come autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, predisposto dai competenti uffici comunali, costituito da n. 37 articoli e 6 allegati, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in virtù di quanto stabilito dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di approvare il suddetto regolamento per l'Istituzione e la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del servizio competente e del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lqs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

APPROVARE il regolamento per la istituzione e la disciplina del Corrispettivo per i Rifiuti, in luogo della TARI, composto di n. 37 articoli e 6 allegati, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2014.

DARE ATTO che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

TRASMETTERE, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o

comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente espressi i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 come richiamati in premessa ;

DICHIARARE, con voti unanimi favorevoli espressi con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/.

Proposta di Deliberazione avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO l'art. 49, comma 1° D.Lgs. 267/2000; ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

parere <u>FAVOREVOLE</u> in ordine alla sola regolarita' tecnica della stessa.

li, 30/06/2014

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE FtoMILANI GIANLUCA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO l'art. 49, comma 1° D.Lgs. 267/2000; ESAMINATA la proposta di Deliberazione

ESPRIME

parere <u>FAVOREVOLE</u> in ordine alla sola regolarita' contabile della stessa

li, 30/06/2014

IL RESPONSABILE DI POSIZIONE Fto BARDINI ELISA

IL PRESIDENTE Fto LAURA MARSILETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE Fto SCIBILIA dott. GRAZIELLA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE		
N° Reg. Pubblicazioni		
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiaraz del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio In 2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.		
IL MESSO COMUNALE Fto Terzi Anna Rita	IL SEGRETARIO COMUNALE Fto SCIBILIA dott. GRAZIELLA	
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata 134, c. 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.L		
	IL SEGRETARIO COMUNALE Fto SCIBILIA dott. GRAZIELLA	
Copia conforme all'originale in carta libera per uso am	nministrativo.	
Lì, 04-07-2014	IL SEGRETARIO COMUNALE SCIBILIA dott. GRAZIELLA	

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 14-07-2014.

Per non aver riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza
per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma, art.134, del T.U. delle Leggi
sull'ordinamento degli EE.LL., approvata con D.Lgs. n°267/2000

Ceresara, lì	IL SEGRETARIO COMUNALE
· ————	Fto SCIBILIA dott. GRAZIELLA